

Decreto federale sull'acquisto di materiale d'armamento

(Messaggio aggiuntivo al programma d'armamento 2002)

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 3 luglio 2002²,
decreta:

Art. 1³

¹ È approvato l'acquisto di materiale d'armamento così come proposto nel messaggio aggiuntivo del 3 luglio 2002.

² Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito d'impegno di 37 milioni di franchi.

³ A titolo di compensazione, il credito d'impegno previsto per l'acquisto dei carri armati granatieri 2000 nel programma d'armamento 2000 è ridotto di 37 milioni di franchi.

Art. 2

¹ I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.

² I crediti di pagamento per l'acquisto del materiale d'armamento gravano la rubrica 540.3239.001, «Materiale d'armamento», Aggruppamento dell'armamento.

Art. 3

Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'acquisto.

Art. 4

Il presente decreto non sottostà al referendum.

3556

¹ RS 101

² FF 2002 4971

³ Il presente decreto completa il decreto federale del ... sull'acquisto di materiale d'armamento (Programma d'armamento 2002) (FF 2002 4787).